

Cernita di decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

2° trimestre 2008

I. Sentenze contro la Svizzera

Le sentenze seguenti sono divenute definitive nel periodo in rassegna:

1. [Meloni](#) del 10 aprile 2008 (ricorso n. 61697/00)

Art. 5 CEDU, diritto alla libertà e alla sicurezza

Il ricorrente, che è stato oggetto di un procedimento penale nel Cantone di Basilea Campagna per criminalità economica, ha sollevato a Strasburgo diverse censure in relazione con la sua detenzione preventiva. In particolare ha fatto valere che per il prosieguo della sua detenzione mancasse temporaneamente un ordine di arresto valido (art. 5 cpv. 1 CEDU).

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) ha parzialmente accolto il ricorso per quanto concerne determinati periodi della detenzione. Ha essenzialmente motivato la sua sentenza, presa all'unanimità, con il fatto che la rinuncia iniziale del ricorrente all'esame *ex officio* della legittimità della detenzione previsto dal diritto cantonale non esonera le autorità dalla proroga tempestiva della detenzione prima del termine della durata inizialmente prevista, come stabilito per legge. Anche la decisione negativa emanata in seguito a una domanda di scarcerazione presentata dal ricorrente non sostituisce validamente un nuovo titolo di carcerazione, tanto più che in questo caso la decisione sulla domanda di scarcerazione non fissava alcun nuovo termine di detenzione. Violazione dell'articolo 5 capoverso 1 CEDU.

2. [Emre](#) del 22 maggio 2008 (ricorso n. 42034/04)

Art. 8 CEDU, diritto al rispetto della vita privata e familiare; art. 3 CEDU, divieto di tortura

Il ricorrente ha subito numerose condanne penali. Complessivamente è stato condannato a 18 mesi e mezzo di pene detentive. Di conseguenza le autorità del Cantone di Neuchâtel avevano deciso di espellere il ricorrente verso il suo Paese d'origine, ossia la Turchia, per una durata indeterminata. Il Tribunale federale aveva confermato la legittimità di tale sentenza rilevando che i reati del ricorrente, presi singolarmente, non avrebbero giustificato una siffatta misura, ma che presi nel loro insieme dimostravano l'incapacità da parte del ricorrente di risolvere i conflitti senza il ricorso alla violenza. Secondo il Tribunale federale la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblici prevale dunque sugli interessi privati del ricorrente, giunto in Svizzera all'età di sei anni, chiaramente affetto da disturbi psichici e i cui genitori nonché fratelli vivono in Svizzera.

Art. 8 CEDU: fondandosi sui criteri fissati dalla propria giurisprudenza, la Corte ha qualificato la misura come non «necessaria in una società democratica». Oltre ai disturbi psichici del ricorrente sono stati determinanti la gravità limitata delle sanzioni pronunciate, i labili legami del ricorrente con il suo Paese d'origine nonché il carattere definitivo della misura emanata per una durata indeterminata.

Art. 3 CEDU: la Corte ha respinto come manifestamente infondata una pretesa violazione dell'articolo 3 CEDU, non ravvisando nella fattispecie la gravità che la giurisprudenza richiede affinché una persona possa opporsi all'espulsione in regione del suo stato di salute.

La Corte ha inoltre pronunciato le decisioni di inammissibilità seguenti :

3. [Portmann](#) del 22 aprile 2008 (ricorso n. 1356/04)

Art. 6 cpv. 1 CEDU, diritto ad un processo equo

Davanti alla Corte il ricorrente ha fatto valere che le autorità penali del Cantone di Turgovia nell'apprezzamento delle prove hanno tenuto conto di due verbali sprovvisti della sua firma e allestiti dalla polizia, senza la presenza del suo patrocinatore, sulla base di colloqui «informali» con gli agenti di polizia, nella cella del carcere, durante la detenzione preventiva. La Corte ha esaminato un duplice aspetto della censura: il diritto al silenzio e il diritto a non autoincriminarsi nonché l'impiego dei verbali nel procedimento penale.

Per quanto concerne il rispetto del principio *nemo tenetur*, la Corte è del parere che il ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto di aver fatto le sue dichiarazioni in presenza di funzionari obbligati a riferire ai loro superiori ; avrebbe dunque dovuto attendersi che siffatte dichiarazioni avrebbero poi potuto essere utilizzate contro di lui. Nulla indica inoltre che gli agenti di polizia abbiano esercitato una coercizione diretta. La Corte è dunque giunta alla conclusione che il ricorrente abbia rinunciato volontariamente al suo diritto al silenzio e a non autoincriminarsi.

Per quanto riguarda invece l'impiego dei verbali in quanto mezzi di prova nel procedimento penale, la Corte ha ritenuto determinante stabilire se il procedimento penale potesse essere considerato equo nel suo insieme ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 CEDU. Tenuto conto che i verbali in questione non hanno costituito gli unici elementi a carico e la condanna ha avuto luogo al termine di una procedura in contraddittorio durante la quale il ricorrente ha avuto l'opportunità di contestare le prove dell'accusa e di presentare le argomentazioni che reputava rilevanti per la sua difesa, la Corte ritiene che la procedura, nel suo insieme, è stata equa. La censura sollevata a proposito della violazione dell'articolo 6 capoverso 1 è dunque respinta in quanto manifestamente infondata.

II. Sentenze contro altri Stati

1. [Scoppola](#) contro Italia del 10 giugno 2008 (ricorso n. 50550/06)

Art. 3 CEDU, divieto di sottoporre a pene o trattamento inumani o degradanti

Il ricorrente, condannato all'ergastolo, era detenuto in un penitenziario a Roma. Essendo disabile, poteva muoversi soltanto su una sedia a rotelle ed aveva chiesto invano un trasferimento in un altro penitenziario ove avrebbe potuto beneficiare di condizioni più umane. Il giudice competente per l'esecuzione penale ha invece ordinato gli arresti domiciliari con la motivazione che un carcere non è attrezzato per fornire le cure di cui necessita il ricorrente e che la prosecuzione della detenzione all'interno di un carcere costituirebbe un trattamento inumano. La decisione di far scontare la pena fuori da un'istituzione carceraria è però stata revocata poiché il ricorrente non ha trovato un'abitazione adeguata al suo stato di salute. È dunque rimasto detenuto all'interno di un carcere.

Secondo la Corte la decisione di collocare il ricorrente fuori dalla struttura carceraria è rimasta lettera morta per motivi indipendenti dalla volontà dell'interessato. A mente della Corte in siffatte circostanze lo Stato avrebbe dovuto trasferire immediatamente l'interessato in un carcere meglio attrezzato così da escludere il rischio di trattamento disumano o sospendere l'applicazione della pena che ormai violava palesemente l'articolo 3 CEDU. Tuttavia nella sua decisione di revocare gli arresti domiciliari il giudice competente non ha neppure preso in considerazione quest'ultima opportunità. Violazione dell'articolo 3 CEDU.

2. [Gäfgen](#) contro Germania del 30 giugno 2008 (ricorso n. 22978/05)

Art. 3 CEDU, divieto di tortura, qualità di vittima ; art. 6 CEDU, diritto ad un processo equo

Il ricorrente, condannato all'ergastolo per il sequestro e l'assassinio di un fanciullo, ha fatto valere di essere stato sottoposto a tortura nel corso del suo interrogatorio da parte della polizia (minaccia di notevoli sofferenze se non avesse rivelato dove si trovava il bambino). Il ricorrente ha pure sostenuto che il suo diritto ad un processo equo è stato violato perché durante quest'ultimo sono state utilizzate prove che è stato possibile raccogliere soltanto grazie alla confessione estorta con minacce. Ha dunque fatto valere una violazione dell'articolo 3 CEDU (divieto di tortura) e dell'articolo 6 CEDU (diritto ad un processo equo).

Art. 3 CEDU, nozioni di tortura / trattamento inumano: la Corte ha sottolineato che il divieto di sottoporre una persona a un trattamento che viola l'articolo 3 CEDU ha un carattere assoluto, indipendentemente dal comportamento della persona interessata e persino nel caso in cui i maltrattamenti dovessero permettere di estorcere delle informazioni utili a salvare la vita di un terzo o a far avanzare le indagini di polizia. La Corte è del parere che se il trattamento paventato nei confronti del ricorrente fosse stato messo in atto si sarebbe trattato di tortura. Tuttavia l'interrogatorio è durato soltanto dieci minuti e si è svolto in un'atmosfera di estrema tensione ed esacerbazione, visto che gli agenti di polizia, totalmente esausti e sottoposti a forti pressioni, erano convinti di disporre soltanto di poche ore per salvare la vita di J.. La Corte ha considerato che tali elementi costituiscono delle attenuanti e che pertanto durante il suo interrogatorio il ricorrente è stato sottoposto non a tortura bensì a un trattamento inumano vietato dall'articolo 3 CEDU.

La Corte ha tuttavia constatato che i giudici tedeschi hanno riconosciuto in modo esplicito ed univoco che il trattamento inflitto al ricorrente durante l'interrogatorio era contrario all'articolo 3 CEDU. Ha dunque ritenuto che in casi come questi, ove la violazione dell'articolo 3 è costituita da una minaccia di maltrattamento (e non da un maltrattamento fisico realmente inflitto), il perseguimento e la condanna effettiva degli agenti di polizia responsabili contribuiscono in modo sostanziale alla riparazione di tale violazione. La Corte è conseguentemente giunta alla conclusione che l'interessato non può più pretendere di essere stato vittima di una violazione dell'articolo 3 CEDU.

Art. 6 CEDU: la Corte ha concluso che nell'ambito delle circostanze molto particolari della causa e tenuto in special modo conto delle prove affidabili (raccolte grazie all'osservazione del ricorrente da parte della polizia dopo che si era impossessato del riscatto), i mezzi probatori ottenuti con la confessione estorta hanno avuto un ruolo del tutto secondario per quanto concerne il verdetto di colpevolezza. L'ammissione di tali prove non ha dunque compromesso i diritti alla difesa del ricorrente, motivo per cui non vi è alcuna violazione dell'articolo 6 capoverso 1 e 3 CEDU.

3. [N.](#) contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera (n. 26565/05)

Articolo 3 CEDU, divieto di tortura

Nel 1998 la ricorrente si è recata dall'Uganda nel Regno Unito e vi ha presentato una domanda d'asilo. Era affetta da AIDS in uno stadio avanzato ed è stata sottoposta a diversi trattamenti medici. La sua domanda d'asilo è stata respinta in prima istanza nel 2001. A partire dal 2005 il suo stato di salute si è stabilizzato. Nel medesimo anno l'ultima istanza, la *House of Lords*, ha confermato il rifiuto di accordare asilo alla ricorrente.

La Corte ha rilevato che sinora soltanto in un caso, eccezionale, aveva constatato una violazione dell'articolo 3 CEDU in relazione con il rinvio di una persona malata verso uno Stato ove essa avrebbe beneficiato di un trattamento di qualità inferiore. La sentenza riguardava il caso di una persona affetta da AIDS in uno stadio molto avanzato, che nel Paese d'origine non avrebbe trovato né una cerchia di persone disposte a occuparsene né il personale infermieristico di fiducia (sentenza [D. contro Regno Unito](#) del 2 maggio 1997, n. 30240/96). Secondo la sua giurisprudenza costante, il fatto che una persona si vedrebbe confrontata, in caso di espulsione, a circostanze decisamente più difficili come pure a una prospettiva di vita ridotta non è sufficiente, salvo in casi eccezionali, per configurare una violazione dei diritti garantiti dall'articolo 3 CEDU. La Corte in tale contesto ha ribadito che anche se numerose garanzie previste dalla Convenzione comportano implicazioni di natura economica e sociali, quest'ultima tutela comunque essenzialmente i diritti civili e politici. Per la Corte la ricorrente era in grado di viaggiare e il suo stato di salute poteva rimanere stabile fintantoché avrebbe beneficiato delle cure di base necessarie. Rilevando che in Uganda circa la metà dei malati di AIDS possono avere accesso a tali cure e che l'apprezzamento della situazione della ricorrente in caso di un suo ritorno era in una certa misura di natura speculativa, la Corte stabiliva che il caso non era differente da altri casi nei quali essa aveva negato la violazione dell'articolo 3 e non presentava circostanze eccezionali come quelle invocate nel caso D. contro Regno Unito. La Corte ha dunque concluso che non vi era alcuna violazione dell'articolo 3 CEDU (quattordici voti contro tre).

4. [Gülmez](#) contro Turchia del 20 maggio 2008 (ricorso n. 16330/02)

Art. 6 CEDU, applicazione di un divieto di visita emanato come pena disciplinare durante l'esecuzione della pena

Al ricorrente sono state inflitte sanzioni disciplinari sotto forma di restrizioni del suo diritto di ricevere visite per aver ripetutamente violato i suoi obblighi di detenuto. Oltre alla censura riguardante la violazione dell'articolo 3 CEDU (divieto di sottoporre a pene o trattamento inumani o degradanti; irrecevibile) e dell'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare; violazione), la Corte ha pure esaminato se le procedure disciplinari durante le quali sono state pronunciate le sanzioni, fossero conformi alle esigenze dell'articolo 6 CEDU.

La Corte, confermando la sua giurisprudenza anteriore, ha ritenuto che nel caso di specie le procedure disciplinari non riguardavano una decisione sulla «fondatezza di un'accusa penale» nei confronti del ricorrente. Ha per contro ammesso che si è trattato di contestazioni di «carattere civile»: in effetti il diritto nazionale conferisce ai detenuti dei mezzi di ricorso contro le sanzioni disciplinari (da cui risulta l'esistenza di un «diritto» sancito dall'ordinamento nazionale nonché la prova della fondatezza della contestazione); tale diritto è di natura civile dal momento che concerne la vita privata e familiare e l'esito di tali procedure è direttamente determinante per l'esercizio dei suddetti diritti. Violazione dell'articolo 6 capoverso 1 CEDU per mancanza dell'audizione personale del ricorrente e dell'opportunità di rivolgersi a un patrocinatore per la propria difesa.

5. [Maslov](#) contro Austria del 23 giugno 2008, Grande Camera (n. 1638/03)

Articolo 8 CEDU, diritto al rispetto della vita privata e familiare

Il ricorrente, originario della Bulgaria, è giunto in Austria all'età di sei anni, ove ha frequentato le scuole. I suoi genitori hanno acquisito la cittadinanza austriaca. Dopo che nel 1999 è stato condannato a 18 mesi pena detentiva per diversi reati, nel 2000 è stato nuovamente condannato a 15 mesi di detenzione per una serie di furti con scasso dovuti alla sua dipendenza dalla droga. In seguito a tale sentenza gli è stato vietato il soggiorno in Austria per una durata di 10 anni. Dopo aver scontato la pena, è stato dunque espulso.

A mente della Corte riveste notevole importanza il fatto che il ricorrente ha commesso i reati in questione durante la sua adolescenza e che, eccettuato in un caso, non ha mai fatto uso di violenza. Secondo la Corte, quando un divieto di soggiorno è emanato nei confronti di un minore a causa di reati commessi da quest'ultimo, è necessario tenere conto dell'interesse superiore del fanciullo, come previsto dall'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Sottolineando secondo l'articolo 40 di detta Convenzione il reinserimento di un minore costituisce uno degli obiettivi del diritto penale minorile, la Corte considera che tale obiettivo non può essere raggiunto se i legami familiari e sociali del minore sono interrotti dall'espulsione. Una tale misura va dunque decisa soltanto come *ultima ratio*.

La Corte ha ritenuto la misura sproporzionata anche in considerazione del fatto che il ricorrente aveva ricevuto tutta la sua educazione in Austria, ove vivono i suoi congiunti, e che non aveva più alcun legame con il suo Paese d'origine, di cui neppure comprende la lingua. Ha inoltre rilevato che la durata della misura corrisponde praticamente al tempo passato in Austria e che la misura è giunta in un momento determinante della vita del ricorrente. Violazione dell'articolo 8 CEDU.

6. [Heidecker-Tiemann](#) contro Germania del 6 maggio 2008 (n. 31745/02)

Articolo 8 CEDU, diritto al rispetto della vita privata e familiare

Al momento della celebrazione del matrimonio i genitori del ricorrente hanno optato per il cognome «Tiemann» per il padre e «Heidecker-Tiemann» per la madre. Il ricorrente è stato iscritto nel registro dello stato civile con il cognome «Tiemann». In seguito a una modifica della legislazione in materia di cognomi, sua madre ha ripreso il suo cognome da nubile «Heidecker». I genitori del ricorrente hanno chiesto all'ufficio del registro dello stato civile di iscrivere per il ricorrente il cognome «Heidecker-Tiemann». Tale domanda è stata respinta dalle autorità rinviando a una sentenza della Corte costituzionale federale che aveva ritenuto la disposizione in questione conforme alla Costituzione. Secondo la Corte costituzionale federale l'opportunità di iscrivere cognomi composti implicherebbe delle «catene di cognomi» sempre più lunghe, ciò che non soltanto si rivelerebbe poco praticabile bensì comporterebbe pure pregiudizi per le generazioni future, i cui cognomi rischierebbero di perdere la loro funzione d'identificazione.

In considerazione dell'ampio margine di apprezzamento degli Stati membri in tale ambito, la Corte ritiene che la decisione del legislatore non sia né incomprensibile né irragionevole. Osserva inoltre che il ricorrente ha potuto utilizzare il doppio cognome nella propria realtà sociale e avrebbe potuto continuare a farlo anche in futuro. La Corte ha pure sottolineato che per il ricorrente l'uso del doppio cognome non iscritto nel registro dello stato civile non comporta problemi di natura pratica o altri svantaggi. Ha dunque ritenuto la censura sollevata manifestamente infondata (art. 35 cpv. 3 CEDU).

7. [Comunità religiosa dei testimoni di Geova e altre](#) contro Austria del 31 luglio 2007 (n. 40825/98)

Articolo 9, libertà di pensiero, di coscienza e di religione; articolo 14, divieto di discriminazione

Nel 1978 membri della comunità religiosa dei testimoni di Geova hanno per la prima volta fatto domanda che la loro comunità venisse riconosciuta come società religiosa (*Religionsgesellschaft*). Nel 1998, al termine di una procedura complessa, la comunità veniva registrata e acquisiva così la personalità giuridica in quanto comunità religiosa (*religiöse Bekenntnisgemeinschaft*). Presentava pure immediatamente una nuova domanda al fine di essere riconosciuta in quanto società religiosa, statuto implicante diversi privilegi come l'esenzione dal servizio militare e civile, vantaggi fiscali, facilitazioni per istituire scuole e la partecipazione in seno a diverse istanze. La domanda è stata respinta con la motivazione che tale statuto può essere conferito soltanto a comunità registrate già da almeno 10 anni come società religiose.

Articolo 9 CEDU: a ragione della durata particolarmente lunga della procedura sfociata nella registrazione della ricorrente (20 anni), la Corte ritiene sussistere la violazione dell'articolo 9 CEDU.

Articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 9 CEDU: visto lo statuto della società religiosa implicante dei vantaggi sostanziali secondo il diritto austriaco e facilitante in tal modo l'esercizio delle attività religiose delle comunità interessate, la Corte ha ritenuto che lo Stato debba garantire a ogni comunità l'opportunità di chiedere tale statuto e applicare i criteri stabiliti in modo non discriminatorio. In circostanze straordinarie può essere necessario un periodo d'attesa per il conferimento di tale statuto, in particolare allorquando si tratta di nuovi gruppi religiosi non ancora conosciuti. Non si giustifica invece nel caso di gruppi già esistenti da molto tempo a livello internazionale nonché nazionale e dunque ben noti alle autorità. Inoltre in precedenza le autorità austriache non avevano accordato la medesima rilevanza al criterio della notorietà nel caso del riconoscimento di un'altra comunità religiosa. Non sussistendo dunque alcun motivo oggettivo e ragionevole per una simile disparità di trattamento, la Corte ha ritenuto sussistere una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 9 CEDU.